

2020

# IL LAVORO IN AGRICOLTURA

GESTIONE E TASSAZIONE

LUIGI PELLICCIA

**TeleConsul**

guida

il

Copyright © 2020 TeleConsul Editore  
www.teleconsul.it

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

Finito di stampare nel mese di giugno 2020 da  
Rotostampa Group Srl  
via Tiberio Imperatore, 23 – Roma

## CAPITOLO 2

### L'impresa agricola e l'imprenditore agricolo

**Sommario:** 1. La definizione - 2. Le attività agricole - 3. Le attività agricole assimilate - 4. Le attività agricole attribuite per Decreto - 5. Le attività agricole particolari - 6. L'attività agrituristica - 7. Le c.d. aziende agricole senza terra - 8. Altre attività "agricole" - 9. I lavoratori autonomi e associati dell'agricoltura - 10. I coltivatori diretti - 11. I mezzadri, i coloni, i soccidari, l'impresa familiare - 12. L'imprenditore agricolo professionale (IAP) - 13. Le cooperative agricole - 14. L'imprenditoria giovanile agricola.

#### 1. LA DEFINIZIONE

Com'è noto, il Codice civile non dà una definizione di impresa, provvedendo invece alla identificazione dell'imprenditore; è da quest'ultima che ricaviamo quindi l'individuazione dell'impresa.

Nello specifico, a mente dell'art. 2082 del Codice, è imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

La medesima situazione ritroviamo quindi nell'ambito agricolo dove, non potendo appunto contare sulla definizione di impresa agricola, dobbiamo inevitabilmente fare riferimento al concetto di imprenditore agricolo.

Con la nuova formulazione che l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001 (di attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della Legge n. 57/2001) ha dato all'art. 2135 c.c., la definizione di imprenditore agricolo ha subito rispetto al passato un sostanziale allargamento.

#### **Art. 2135 c.c. - Imprenditore agricolo**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

## 2. LE ATTIVITÀ AGRICOLE

Sulla scorta della indicata definizione codicistica, è quindi imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività:

- **coltivazione del fondo:** attività diretta alla cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso;
- **silvicoltura:** attività che trae dal bosco un regolare prodotto di legname attraverso tagli periodici che hanno la funzione sia di ricavare detto prodotto sia di mantenere la produttività naturale della coltivazione. Più nel dettaglio, la silvicoltura comprende pertanto le operazioni di sistemazione del terreno, piantagione e cura delle piante, raccolta di prodotti forestali, taglio e disgrossamento degli alberi onde facilitare il trasporto. Nel caso in cui il legname venga invece sistematicamente lavorato per ricavarne tavole o trasformato secondo procedimenti industriali si parla di attività industriale perché il prodotto che si realizza non è più puramente forestale;
- **allevamento del bestiame:** per **bestiame** sono da intendersi gli animali da carne, da latte, da lana e da lavoro tradizionalmente allevati. Oggigiorno l'allevamento però è sempre più condotto indipendentemente da attività di coltivazione del fondo e la legislazione speciale parla di allevamento di animali, ritenendosi ormai acquisite come attività agrarie quelle degli allevamenti quali avicoltura, cunicoltura, apicoltura, bachicoltura, acquacoltura in acque dolci e salmastre o marine ecc.;
- **attività connesse:** sono qui da intendersi le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Vengono comprese anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, **normalmente impiegate dall'imprenditore nell'attività agricola esercitata**, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge (v. *ultra*).

### **Sono altresì da comprendere fra le attività agricole:**

- la coltivazione dei funghi (Legge n. 126/1985);
- la floricoltura;
- la lavorazione del tabacco, solamente se prodotta direttamente;
- la molitura delle olive di produzione prevalentemente propria;
- l'agriturismo se le attività di ricezione ed ospitalità sono complementari e connesse a quella agricola che deve rimanere principale;

- la trasformazione, manipolazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di produzione propria svolte da imprese individuali o societarie, sempre che tali attività rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura;
- la trasformazione, la manipolazione (ossia quelle lavorazioni che incidono sul prodotto agricolo o zootecnico senza trasformarlo in un nuovo prodotto) e/o commercializzazione dei prodotti eseguita in via normale da società cooperative che lavorano prodotti prevalentemente propri o conferiti da propri soci agricoltori (Legge n. 240/1984);
- l'attività di acquacultura;
- la creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private svolte da imprenditori iscritti alla CCIAA nel settore agricolo;
- l'allevamento, selezione e addestramento di razze canine svolto con almeno cinque fattrici.

Come stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001, si considerano imprenditori agricoli **anche** le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per le attività di cui all'art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi soci beni e servizi per la cura e lo sviluppo del ciclo biologico.

Sulle novità introdotte dai D.Lgs. n. 226, n. 227 e n. 228 del 2001, l'INPS ha emanato la circolare n. 34/2002.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 173/1998 è altresì imprenditore agricolo anche chi esercita attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.

A mente dell'art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001, sono inoltre parificati agli imprenditori agricoli le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

A mente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 226/2001 (così come novellato dal D.Lgs. n. 154/2004), all'imprenditore agricolo è altresì equiparato l'imprenditore ittico, ossia colui che esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci o le attività connesse a quelle della pesca espressamente elencate nel successivo art. 3 (si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo

di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata pescaturismo;
- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo;
- c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione).

Per la coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, di carattere vegetale o animale, mediante l'utilizzo del fondo, del bosco, delle acque dolci, salmastre o marine.

L'INPS, con le circolari n. 34/2002 e n. 53/2003, ha a suo tempo precisato che si considerano attività connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'uso prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità.

Rientra infine tra le attività connesse a quella agricola, anche l'esercizio di macchine agricole per conto terzi, indipendentemente dal fatto che l'impresa destinataria del bene o del servizio fornito abbia anch'essa natura agricola, purché siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2135, comma 3, c.c.

Non sono riconducibili alla figura dell'imprenditore agricolo le attività di ricerca e di sperimentazione sugli embrioni svolte in laboratorio, le attività di cura degli animali da parte dei veterinari, le attività degli agronomi e similari, sia poiché le stesse non sono dirette alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico ovvero di una fase necessaria al ciclo stesso, sia in ragione dell'assenza, in capo ai soggetti che effettuano dette attività, del rischio biologico che caratterizza invece l'attività economica esercitata dall'imprenditore agricolo.

Elemento importante è la valorizzazione delle attività svolte dall'imprenditore nell'ambito di quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o fase dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

L'art. 2135 c.c., a tal proposito, ha individuato un criterio innovativo di qualificazione e identificazione di una impresa agricola ampliando la portata rispetto alla precedente formulazione, dal momento in cui estende il concetto di ciclo biologico sia all'ambito animale che vegetale.

La formulazione della norma ha comportato che, con riguardo all'attività di coltivazione del fondo, sia stata superata la precedente nozione riferita al complesso unico ed inscindibile del ciclo dei lavori svolti dall'agricoltore per conseguire i prodotti immediati e diretti della terra (dalla lavorazione del suolo al raccolto).

Ne è conseguito che, nell'ambito dell'attività tipicamente agraria della coltivazione del fondo, la gestione in termini quali-quantitativi di una serie di adempimenti svolti con l'utilizzo del criterio biologico finalizzato allo sviluppo vegetativo della specie, costituisce presupposto per il riconoscimento di una attività imprenditoriale agricola. Il possesso del fondo non è più elemento indispensabile per l'attività dell'imprenditore e ciò in linea con il processo evolutivo dell'impresa agricola che attraverso il progresso tecnologico è in grado di ottenere prodotti "merceologicamente" agricoli, con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra.

Coerentemente, con la venuta meno essenzialità del fondo il legislatore ha indicato come agricole le imprese che svolgono dette attività anche in acque marine, ampliando l'attività di acquacoltura così come era stata regolamentata dalla Legge n. 102/1992 limitatamente alle acque dolci e salmastre; successivamente, il principio è stato confermato, nel suo complesso, dalla disciplina dell'art. 9 della Legge n. 122/2001.

### 3. LE ATTIVITÀ AGRICOLE ASSIMILATE

Sono assimilate alle attività agricole:

- i lavori di forestazione effettuati dalle amministrazioni pubbliche;
- i consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario, bonifica, sistemazione montana e rimboschimento, manutenzione degli impianti irrigui, scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che, tanto in forma singola che associata, si dedicano alla cura ed alla protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- imprese non agricole, singole o associate, qualora addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli;

- attività agromeccanica (l'art. 5, D.Lgs. n. 99/2004 definisce questa attività quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta).

#### **4. LE ATTIVITÀ AGRICOLE ATTRIBUITE PER DECRETO**

Sono considerate altresì attività agricole quelle attribuite per Decreto, quali:

- le associazioni provinciali degli allevatori aderenti all'AIA (D.M. 11 febbraio 1952);
- le comunità di braccianti, limitatamente al personale addetto alla normale attività dell'associazione (D.M. 11 agosto 1961);
- i consorzi privati di irrigazione (D.M. 18 giugno 1952);
- l'associazione nazionale bieticoltori, a decorrere dal 1° dicembre 1995, limitatamente al personale a tempo determinato addetto alle operazioni relative alla campagna bieticola e per il personale occasionale assunto per le operazioni complementari;
- i consorzi di bieticoltori, a decorre dal 1° dicembre 1995;
- l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, limitatamente al personale assunto con contratto di diritto privato ex art. 3 della Legge n. 67/1952 (D.M. 12 maggio 1955);
- l'Ente nazionale cellulosa e carta, limitatamente al personale addetto ai vivai (D.M. 9 agosto 1940).

#### **5. LE ATTIVITÀ AGRICOLE PARTICOLARI**

Specie ai fini assicurativo-previdenziali sono diverse le figure dei datori di lavoro attribuiti al ramo agricoltura.

Oltre a quelle più specificamente indicate in seguito, ai fini dell'iscrizione all'INPS dei datori di lavoro agricolo, rilevano le seguenti attività:

- consorzi privati di irrigazione (circ. INPS n. 265/1953);
- monta equina (circ. INPS n. 1867/1953);
- associazione di produttori agricoli (art. 8, Legge n. 752/1986);

- coltivazione di terreni annessi a stabilimenti di aziende non agricole (circ. INPS n. 1867/1953);
- allevamento di lombrichi da destinarsi al fondo dell'allevatore (circ. Min. Lav. n. 108/1987).

## 6. L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Tra le attività connesse a quella agricola rientra anche l'attività di **agriturismo**, attività questa per ultimo disciplinata dalla Legge n. 96/2006.

Più in particolare, l'agriturismo si concretizza nelle attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

### **Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata Legge n. 96 rientra fra le attività agrituristiche:**

- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da quelli di aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
- organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

All'attività agrituristiche possono essere addetti tanto l'imprenditore agricolo, tanto i suoi familiari ex art. 230-*bis* c.c., quanto lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

A mente dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 96/2006, l'eventuale ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Le regioni e le province autonome sono deputate a definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività

agricole, le quali devono rimanere prevalenti con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 96/2006, in ogni caso, l'attività agricola è considerata prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

Sono assimilate alle attività agrituristiche (con conseguente applicazione quindi della disciplina di cui alla Legge n. 96/2006) le attività svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalla pesca, nonché le attività connesse ex D.Lgs. n. 226/2001, compresa la pesca-turismo.

Come chiarito dalla Corte di cassazione (v. sent. n. 24430 del 2 ottobre 2008), non può essere invece qualificata come agrituristica l'attività di ricezione ed ospitalità svolta da chi non è imprenditore agricolo ovvero per mezzo dell'impiego di energie e capitali prevalenti rispetto all'attività agricola.

Per poter considerare agrituristica un'attività di ricezione ed ospitalità è infatti necessario un rapporto di connessione e complementarietà tra tale attività e quella di coltivazione del fondo che deve però rimanere principale.

L'agriturismo è sottoposto ad una specifica disciplina giuridica, amministrativa e fiscale, che lo rende distinguibile da qualsiasi altra forma di attività turistica in ambiente rurale.

La legislazione concernente l'attività agrituristica fa capo in larga misura a due interventi normativi:

- la legislazione nazionale (Legge n. 96/2006);
- le varie leggi regionali;
- le disposizioni di natura fiscale sono invece disciplinate dall'art. 5 della Legge n. 413/1991, che instaurano un regime fiscale specifico per le aziende operanti nel settore.

La normativa sopra citata, specifica che l'attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quella agricola, che deve comunque rimanere principale.

La principalità sta ad indicare che l'agriturismo non può esistere se non esiste un'azienda agricola in esercizio e che le attività agrituristiche non possono prevalere sulle attività agricole.

Il principio della connessione e complementarietà implica che per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed infrastrutture in dotazione esclusiva dell'azienda agricola: fabbricati rurali, prodotti aziendali, strutture sportive, ricreative o culturali legate al mondo agricolo. Sono tollerate alcune eccezioni, entro certi

limiti, purché si tratti di attività (piscina, campo da tennis) accessorie all'ospitalità e, in ogni caso, che non comportino il pagamento di un corrispettivo.

Ogni regione italiana, con la propria normativa, ha stabilito in che modo regolare la delicata materia.

Complementarietà significa tuttavia una cosa di più della connessione: l'attività agricola in senso stretto, quella di produzione, deve occupare maggior tempo di quella ricettiva; qualche legge regionale è ancora più restrittiva, laddove richiede che persino il reddito dell'attività agricola resti maggiore di quello dell'agriturismo.

### **I requisiti soggettivi:**

- essere iscritto nel Registro delle imprese (Sezione agricola);
- essere un imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) singolo o associato;
- Singolo - impresa individuale e familiare;
- Associato nelle seguenti forme giuridiche:
  - società di persone (S.n.c., S.a.s.);
  - società di capitali (S.r.l. ordinaria, S.r.l. semplificata e S.p.A.);
  - enti mutualistici (cooperative, consorzi);
  - enti non commerciali (associazioni, fondazioni);
  - impresa familiare;
  - impresa individuale;
  - coltivatore diretto;
  - imprenditore agricolo a qualsiasi titolo (principale e non).

## **7. LE C.D. AZIENDE AGRICOLE SENZA TERRA**

L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 173/1998 ha risolto il problema dell'inquadramento previdenziale nel settore agricolo per le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.

È rimasta, però, la questione della classificazione per le cooperative che effettuano attività di servizi rivolti al settore agricolo; infatti, l'INPS continua a ritenere che tali imprese non si possano inquadrare in ambito agricoltura, bensì in quello del terziario-commercio.

Il diritto all'inquadramento nel comparto agricolo di una società che svolge servizi in favore di un'impresa agricola è solo un atto ricognitivo, e non discrezionale da parte dell'ente previdenziale, che sulla base della norma procede ad inquadrare il settore di appartenenza.

L'agrarietà, sulla scorta del D.Lgs. n. 173/1998, non presuppone necessariamente il possesso o la gestione del fondo da parte dell'imprenditore, bensì discende dal riferimento generale all'ambito (o settore) agricolo in cui l'impresa svolge la propria attività in favore di imprese agricole primarie.

Infatti, l'agrarietà primaria riguarda l'impresa di produzione, l'agrarietà di settore riguarda, invece, soggetti che operano nell'ambito della politica agraria come gli enti di valorizzazione, qualificati agrari anche da norme previdenziali (v. art. 3 della Legge n. 1655/1962 e art. 6 della Legge n. 92/1979).

Si delinea, così, il concetto di ente di settore e cioè di ente che opera in uno dei diversi rami oggetto della politica agraria e che può avere ad oggetto un'attività agricola primaria od un'attività di trasformazione, manipolazione o commercializzazione dei prodotti agricoli od un'attività di consulenza ed altro.

L'agrarietà, dunque, non coincide più con la ruralità perché è possibile un'agricoltura anche fuori dello spazio rurale, definito dall'art. 2 della Carta rurale europea del 1996 del Consiglio d'Europa.

### **8. ALTRE ATTIVITÀ “AGRICOLE”**

Le disposizioni dettate dall'art. 2135 c.c. vanno quindi coniugate con le innovazioni in materia introdotte dall'art. 6, Legge n. 92/1979, come modificato dal D.Lgs. n. 173/1998.

La situazione attuale prevede che siano tenuti ad operare con le norme previdenziali del settore agricolo non solo le imprese individuali e le società che esercitano le attività individuate in precedenza ma anche tutta una serie di soggetti che svolgono attività in connessione con quelle agricole.

Nel nostro ordinamento previdenziale esistono quindi imprese che, pur non rivestendo, per la natura dell'attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che previdenzialmente devono essere assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.

L'art. 6, Legge n. 92/1979 modificato dal D.Lgs. n. 173/1998 stabilisce infatti che devono essere assicurati previdenzialmente con le regole previste per il settore agricolo, gli operai a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) dipendenti da:

- a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione, nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
  - b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;